



*Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**di concerto con**

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Vista** la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

**Vista** la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

**Visto** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con il quale è stato adottato il "*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*" e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

**Visto** l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, recante "*Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" e, in particolare, l'articolo 18 che detta norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disponendo, tra l'altro:

*a)* al comma 3, che, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo;





b) al comma 4, che, ai fini di cui al predetto comma 3, per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto e per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori;

c) al comma 5, che la garanzia è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

d) al comma 6, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai citati commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve, comunque, assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia;

**Visto** il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai “fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937”, che stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell'Unione e, tra l'altro, dispone che:

a) i servizi di crowdfunding, sia basati sul prestito che sull'investimento, possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell'Unione e autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 12 dello stesso regolamento;

b) l'autorità competente dello Stato membro, designata ai sensi dell'articolo 29 del regolamento, adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding e informa l'ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del predetto articolo 12;

c) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, messo a disposizione del pubblico sul proprio sito web e regolarmente aggiornato, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo 14;

**Vista** la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari al fine di escludere, dall'ambito di applicazione della stessa direttiva, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del regolamento (UE) 2020/1503;





**Visto** l'articolo 27 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, che, in attuazione della predetta direttiva (UE) 2020/1504, modifica il decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di escludere, dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella parte II dello stesso decreto, i soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503;

**Visto** il regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 287 dell'8 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding;

**Visto** il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L del 19 giugno 2024, relativo alla "prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo";

**Vista** la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 26 agosto 2022, n. 199, e, in particolare, l'articolo 5, che individua i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020;

**Visto** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*";

**Visto** il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 5*" (nel seguito, anche "TUF");

**Visto** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 24 marzo 2023, recante "*Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937*", che, in attuazione dell'art. 5 della legge 4 agosto 2022, n. 127, adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese;

**Visto** il "*Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF*", adottato dalla CONSOB con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023, in vigore dal 12 giugno 2023;

**Visti** gli "*Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding*" del 2 agosto 2023, adottati a seguito di consultazioni pubbliche indette in data 17 maggio 2023;

**Viste** le "*Disposizioni di attuazione dell'art. 4sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese*" del 7 maggio 2024, adottate dalla Banca d'Italia;

**Visto** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2023, di approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo;





**Visto** il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e, in particolare, l’articolo 15-bis, che apporta modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

**Considerata** la necessità di dare attuazione alla misura introdotta dall’articolo 18, commi da 3 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, tenuto conto delle disposizioni dettate dal citato regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite nella citata normativa nazionale;

**Considerato**, altresì, che il citato regolamento (UE) 2020/1503, definendo un quadro normativo uniforme a livello europeo, ha introdotto specifici requisiti per l’esercizio dell’attività di crowdfunding, riferiti alla adeguata governance, alla sana e prudente gestione, a requisiti prudenziali e di competenza e professionalità dei fornitori di servizi di crowdfunding, nonché alla trasparenza, informazione e tutela degli investitori;

**Ritenuto** che l’impianto autorizzatorio già definito a norma del regolamento (UE) 2020/1503 possa considerarsi adeguato e idoneo, altresì, per assolvere alle esigenze sottese alla valutazione dei gestori di piattaforme di social lending e di crowdfunding ai fini dell’accreditamento, di cui all’articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, al Fondo di garanzia;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, nel definire la disciplina attuativa della misura introdotta dal citato decreto-legge n. 34 del 2019, fare riferimento, ai fini dell’accreditamento dei fornitori di servizi di crowdfunding previsto dal citato articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, all’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità nazionali ai fini dell’esercizio, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, dell’attività di crowdfunding;

## DECRETA

### Art. 1.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Consiglio di gestione*”: l’organo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l’amministrazione del *Fondo* ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;

b) “*decreto-legge 30 aprile 2019*”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”;

c) “*disposizioni operative*”: le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it) e





[www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it);

d) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni;

e) “fornitore di servizi di crowdfunding”: una persona giuridica che presta servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503;

f) “Gestore del Fondo”: il soggetto cui è affidata la gestione del Fondo;

g) “investitore”: ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi dai soggetti beneficiari;

h) “operazioni finanziarie di crowdfunding”: i prestiti concessi o gli acquisti di valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding effettuati dagli investitori tramite piattaforme di crowdfunding;

i) “piattaforma di crowdfunding”: un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;

j) “progetto di investimento”: un programma di investimento, come definito nelle disposizioni operative, che il soggetto beneficiario intende realizzare;

k) “regolamento (UE) n. 2020/1503”: il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 e successive modifiche e integrazioni;

l) “servizio di crowdfunding”: l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e soggetti beneficiari tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2020/1503:

i. intermediazione nella concessione di “prestiti”, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2020/1503;

ii. collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di “valori mobiliari” e “strumenti ammessi a fini di crowdfunding”, come rispettivamente definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del regolamento (UE) n. 2020/1503, emessi da soggetti beneficiari, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

m) “soggetti beneficiari”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano, che perseguono l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding al fine di realizzare progetti di investimento;





n) “TUF”: il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*”;

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, del *regolamento (UE) n. 2020/1503*, nonché le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, nelle *disposizioni operative*, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nel *TUF*.

## **Art. 2.**

*(Ambito e finalità di applicazione)*

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’articolo 18, comma 6, del *decreto-legge 30 aprile 2019*, definisce, con riferimento alle *operazioni finanziarie di crowdfunding* per le imprese, le modalità e le condizioni di accesso al *Fondo*, la misura massima della garanzia concedibile, le modalità di retrocessione all’*investitore* delle somme derivanti dall’eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalità di accreditamento al *Fondo* dei *fornitori di servizi di crowdfunding*.

## **Art. 3.**

*(Modalità e condizioni di accesso al Fondo)*

1. La garanzia del *Fondo* di cui al presente decreto è concessa su richiesta dei *fornitori di servizi di crowdfunding* accreditati ai sensi dell’articolo 4, in favore degli *investitori* e a beneficio ultimo dei *soggetti beneficiari* ammissibili all’intervento del *Fondo* ai sensi delle *disposizioni operative* che realizzano *progetti di investimento*, a valere sulle ordinarie disponibilità dello strumento medesimo, anche rivenienti da eventuali risorse dell’Unione europea all’uopo messe a disposizione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la garanzia del *Fondo* è concessa fino alla misura del:

a) 80 (ottanta) per cento dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la concessione di “prestiti”, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del *regolamento (UE) n. 2020/1503*, ai *soggetti beneficiari*;

b) 80 (ottanta) per cento dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la sottoscrizione di “mini bond” e altri titoli obbligazionari, come definiti dalle *disposizioni operative*;

c) 50 (cinquanta) per cento dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la sottoscrizione di “valori mobiliari” o di “strumenti ammessi a fini di crowdfunding”, come rispettivamente definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del *regolamento (UE) n. 2020/1503*, diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

3. La garanzia di cui al comma 2, lettera c), è concessa ai sensi e nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato in forma di “finanziamento del rischio”, secondo quanto specificato nelle *disposizioni operative*.





4. Non sono, in nessun caso, ammesse alla garanzia del *Fondo* di cui al presente decreto, i valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere altri valori mobiliari o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le medesime modalità e condizioni previste dalle *disposizioni operative*, ivi inclusa la cessazione degli effetti della garanzia nei casi in cui è esercitata l'opzione di conversione in equity dei "mini bond" e di altri titoli obbligazionari.

#### Art. 4.

##### *(Accreditamento dei fornitori di servizi di crowdfunding)*

1. Ai fini della richiesta della garanzia di cui al presente decreto, i *fornitori di servizi di crowdfunding* devono preventivamente presentare al *Gestore del Fondo* una richiesta di accreditamento, nei termini e con le modalità rese disponibili dallo stesso Gestore nel sito istituzionale del *Fondo* ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).

2. La richiesta di accreditamento di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai *fornitori di servizi di crowdfunding* che, alla data di presentazione della stessa richiesta, risultino iscritti nel registro dei *fornitori di servizi di crowdfunding* di cui all'articolo 14 del *regolamento (UE) n. 2020/1503*, a fronte dell'autorizzazione concessa dalle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 4-*sexies*.1 del *TUF*. Per i soggetti iscritti nel predetto registro, a fronte dell'autorizzazione concessa dalle autorità competenti di altri Stati membri, ai fini dell'accREDITAMENTO, deve risultare dal medesimo registro che gli stessi soggetti abbiano comunicato, ai sensi dell'articolo 18 del *regolamento (UE) n. 2020/1503*, l'intenzione di fornire *servizi di crowdfunding* in Italia. I predetti *fornitori di servizi di crowdfunding*, inoltre, assicurano che la prestazione dei servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento avvenga in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del *regolamento (UE) n. 2020/1503*.

3. I *fornitori di servizi di crowdfunding*, con la richiesta di accreditamento di cui al comma 1, si impegnano, tra l'altro, a:

a) richiedere la garanzia di cui al presente decreto per conto e nell'interesse degli *investitori* e, in caso di escussione della garanzia, retrocedere agli *investitori* le somme liquidate dal *Fondo*, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5;

b) accettare integralmente e osservare le *disposizioni operative* e la vigente normativa del *Fondo*, ivi incluse le disposizioni inerenti alle cause di inefficacia della garanzia, comprese quelle imputabili a responsabilità dello stesso fornitore, e i relativi procedimenti;

c) predisporre e rendere disponibile sulla *piattaforma di crowdfunding* un'adeguata informativa, contenente, tra l'altro, le condizioni di accesso alla garanzia di cui al presente decreto, la misura massima della garanzia, nonché le modalità per l'escussione della garanzia e per la retrocessione della perdita liquidata dal *Fondo* agli *investitori*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, i cui contenuti devono essere fedelmente riportati, per le operazioni per le quali è richiesta la garanzia del *Fondo*, nell'accordo, o analogo documentazione contrattuale, tra il *fornitore di servizi di crowdfunding* e l'*investitore*;





d) comunicare tempestivamente al *Gestore del Fondo* ogni variazione delle informazioni e dei dati contenuti nella richiesta di accreditamento di cui al comma 1, ivi incluse quelle relative all'autorizzazione di cui al comma 2 ovvero all'eventuale revoca della stessa;

e) adempiere agli obblighi di legge e regolamentari ad essi applicabili ai sensi della disciplina nazionale ed europea tempo per tempo vigente.

4. Il *Gestore del Fondo*, verificato il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, propone al *Consiglio di gestione* l'accoglimento ovvero il diniego della richiesta di accreditamento.

5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*, il *Gestore del Fondo* comunica ai *fornitori di servizi di crowdfunding* l'accreditamento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta. Il *Gestore del Fondo*, inoltre, comunica la delibera di accreditamento alle autorità nazionali competenti, individuate ai sensi dell'articolo 4-*sexies.1* del TUF.

6. Il *Gestore del Fondo* può proporre al *Consiglio di gestione* la sospensione dell'accreditamento del *fornitore di servizi di crowdfunding* nelle ipotesi in cui sia riscontrato il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. La sospensione è comunicata al *fornitore di servizi di crowdfunding* interessato e perdura sino alla verifica, da parte del *Gestore del Fondo*, dell'avvenuto adempimento. Qualora sia riscontrato il reiterato inadempimento o la grave violazione degli obblighi e degli impegni assunti dal *fornitore di servizi di crowdfunding*, l'accreditamento è revocato ai sensi del successivo comma 8, lettera c).

7. Il *Gestore del Fondo* comunica alle autorità nazionali competenti, individuate ai sensi dell'articolo 4-*sexies.1* del TUF, l'avvenuta sospensione dell'accreditamento ai sensi del precedente comma 6 ovvero l'eventuale revoca dell'accreditamento nelle ipotesi di cui al successivo comma 8, lettera c).

8. L'accreditamento è revocato dal *Consiglio di gestione*, su proposta del *Gestore del Fondo*, nei seguenti casi:

a) revoca, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/1503, dell'autorizzazione quale *fornitore di servizi di crowdfunding* di cui al comma 2;

b) cancellazione, nell'ambito del registro dei fornitori di *servizi di crowdfunding* di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2020/1503, dell'Italia dall'elenco degli Stati membri in cui il *fornitore di servizi di crowdfunding* ha comunicato la propria intenzione di fornire *servizi di crowdfunding*;

c) grave o reiterata violazione degli impegni di cui al comma 3, ivi inclusa l'accertata, mancata retrocessione agli *investitori* delle somme liquidate dal *Fondo* al *fornitore di servizi di crowdfunding*, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, ovvero la presenza di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, nelle comunicazioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

## Art. 5.

### (Escussione e liquidazione della garanzia)

1. La garanzia del *Fondo* è escutibile dal *fornitore di servizi di crowdfunding* con le modalità, termini e condizioni stabiliti dalle *disposizioni operative*.





2. Nel caso di escussione e successiva liquidazione della perdita su operazioni garantite dal *Fondo*, le somme liquidate, a titolo di perdita, dal *Fondo* al *fornitore di servizi di crowdfunding* sono da questo integralmente accreditate, entro 10 (dieci) giorni, agli *investitori*.

3. Il *fornitore di servizi di crowdfunding* è tenuto a rendicontare al *Gestore del Fondo* l'avvenuto integrale accreditamento agli *investitori* delle risorse di cui al comma 2, nonché eventuali ulteriori dati e informazioni in merito, secondo quanto specificato nelle *disposizioni operative*.

#### **Art. 6.** (*Monitoraggio*)

1. Il *Gestore del Fondo* svolge, anche al fine di valutare l'accuratezza del *fornitore di servizi di crowdfunding* nella gestione delle garanzie in essere con il *Fondo*, un'attività di costante monitoraggio delle garanzie prestate ai sensi del presente decreto e presenta, con cadenza trimestrale, apposita informativa al *Consiglio di gestione*.

#### **Art. 7.** (*Disposizioni finali*)

1. Il *Consiglio di gestione* adegua, su proposta del *Gestore del Fondo*, le *disposizioni operative* in conformità alle norme contenute nel presente decreto, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto della richiesta di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 1, ivi incluse le dichiarazioni che i *fornitori di servizi di crowdfunding* sono tenuti a rendere in merito agli impegni e agli obblighi previsti dal presente decreto;

b) le informazioni che i *fornitori di servizi di crowdfunding* devono trasmettere al *Gestore del Fondo* in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;

c) il contenuto dell'informativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), che i *fornitori di servizi di crowdfunding* sono tenuti a predisporre e rendere disponibile sulla *piattaforma di crowdfunding*;

d) le comunicazioni, le informazioni e i dati anche di monitoraggio che i *fornitori di servizi di crowdfunding* sono tenuti a trasmettere al *Gestore del Fondo* e la relativa periodicità;

e) le eventuali, ulteriori specificazioni in merito alle operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia del *Fondo* ai sensi del presente decreto, alle cause di inefficacia della garanzia di cui al presente decreto e alle modalità di escussione e liquidazione della garanzia ai sensi dell'articolo 5;

f) le modalità di verifica dei requisiti e degli impegni dei *fornitori di servizi di crowdfunding* di cui al presente decreto, da effettuarsi anche su base campionaria e sulla base dell'analisi del rischio.

2. Le *disposizioni operative*, integrate ai sensi del comma 1, sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del comunicato con cui è data notizia dell'avvenuta





adozione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche e integrazioni alle *disposizioni operative*.

4. La garanzia del *Fondo* di cui al presente decreto è concessa su operazioni finanziarie di cui all'articolo 3 poste in essere dai *fornitori di servizi di crowdfunding* successivamente all'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 4.

5. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle *disposizioni operative* del *Fondo*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nel sito internet del *Ministero*, [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it), e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

